

MODULARIO  
trasporti - 04



Ministero dei Trasporti  
e della Navigazione

UNITÀ DI GESTIONE  
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE  
ED IL DEMANIO MARITTIMO

**DEM3**


Prot. N. DEM3/ 12019 Alleg. 1

**OGGETTO:** Disciplina del bunkeraggio a mezzo autobotte.

Si trasmette, per opportuna notizia e per l'adozione dei conseguenti, eventuali provvedimenti di competenza, il parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi sull'argomento in oggetto.

Si prega accusare ricevuta.

Il Direttore dell'Unità di Gestione  
Dr. Massimo Provinciali



Fanny Rossi  
06/59084185  
00FRL072.DOC  
23/05/00

ort 48

Roma, 24 MAG. 2000

A Tutte le Capitanerie di Porto

LORO SEDI

COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLE ARMI  
- per le funzioni consultive in materia di sostanze  
esplosive ed infiammabili -

ESTRATTO VERBALE DELLA SEDUTA N.12/99E DEL 19.5.1999

**Oggetto :** *MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - Richiesta di parere in merito all'impiego di autobotti per il servizio di bunkeraggio nei porti.*

Il Relatore legge la seguente relazione.

Il Ministero dei Trasporti e Navigazione - Dip. Nav. Marittima ed Interna - con nota Prot. Dem 5201426 dell' 8/04/99, in riferimento a numerose richieste avanzate dalle cooperative di pescatori nonché dalle associazioni petrolifere e dagli armatori di mezzi nautici veloci, chiede se l' impostazione sinora data al problema del bunkeraggio dei natanti a mezzo autobotti nelle aree portuali, possa essere rivista in relazione agli ulteriori elementi che sono stati esposti nella stessa nota e che per opportuna chiarezza vengono riportati.

Viene precisato infatti che:

La Commissione Consultiva Centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili ha, ripetutamente, espresso il parere che non può essere consentito il rifornimento di natanti a mezzo di autobotti, in quanto l'art. 47 del DM 31/07/34 formula il divieto di travaso di olii minerali sulle banchine dei porti.

Per contro, il Comitato Centrale per la Sicurezza della Navigazione nei pareri n.71 e n.73 datati, rispettivamente, 25 settembre 1970 e 11 dicembre 1970 fa espresso riferimento a due precedenti pareri della stessa Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, che sono nettamente discordanti da tale tesi.

Infatti detta Commissione della seduta del 23 aprile 1970, confermando il parere del 1 ottobre 1969, espresse l' avviso che " a discrezione dell'Autorità Portuale locale può essere consentito nei porti lo scarico su navi cisterna di oli minerali in genere, e cioè anche petroli e benzine, da autocisterne parcheggiate sui moli in quanto soltanto l' operazione inversa e cioè lo scarico da navi cisterna su autocisterne parcheggiate sui moli si deve considerare compresa nel divieto di cui al 3° capoverso del punto 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1934. La differenza tra la pericolosità, delle due operazioni inverse non è tanto nella sequela delle manovre necessarie ad ottenerle, che sono le stesse e presentano tutte la stessa

generica pericolosità, quanto nel fatto che di regola operazioni di scarico da navi cisterna a autocisterne sono di per sé molto rare, anche perché onerose e difficoltose per la notevole normale differenza tra la capacità delle tanche delle navi cisterna rispetto a quella delle tanche delle autocisterne; si osserva inoltre che un divieto tassativo, o sottoposto a particolari concessioni, dello scarico da autocisterne o anche da fusti su navi cisterna o su navi in genere renderebbe in molti casi molto difficoltoso il bunkeraggio".

Il decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante norme di sicurezza riferibili, come indicato all' art.1 " agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per l' immagazzinamento, per l' impiego o per la vendita di olii minerali ed al trasporto degli olii stessi " agli articoli 15, 16, 17 detta norme in ordine alla costruzione di stabilimenti e depositi costieri di olii minerali e loro derivati nei porti ed alla movimentazione degli olii minerali in ambito portuale.

L'art. 16, poi, in particolare vieta lo scarico diretto da nave - cisterna a veicoli ed a fusti.

Tale operazione però potrà, in casi eccezionali e con carattere di provvisorietà, essere autorizzata nei modi e con le procedure indicate nell'articolo stesso.

Il successivo art. 47 detta disposizione in merito alla giacenza di merce imballata, al secondo comma, sancisce che "sulle banchine dei porti è di massima vietato il travaso degli olii minerali e loro derivati. Il divieto è tassativo per la benzina, le miscele carburanti e il petrolio"; prosegue, poi, con lo stabilire che "può essere ammesso un parchemento per la nafta, nei porti, specialmente se sprovvisti di serbatoi o di distributori" e, al 4° comma, che "i fusti, riuniti in area del porto adatta per posizione ed estensione, debbono essere protetti da una tettoia ecc. " e termina stabilendo che "di massima, la distribuzione della nafta, si fa per fusti interi, senza travaso"; tale disposizione sembrerebbe riferirsi al deposito duraturo di olii minerali a cui attingere per il rifornimento.

A tale riguardo il relatore ritiene necessario fare alcune considerazioni di carattere preliminare:

1. Non ravvede una netta discordanza fra il parere espresso dalla Commissione

Consultiva e quello del Comitato Centrale per la Sicurezza della Navigazione, in quanto anche detto comitato, nel parere n° 71 del 23/09/70 al punto 3 della relazione, così si esprime :

"Ciò non toglie, a parte il bunkeraggio, che il caricamento di navi cisterna da autocisterne parcheggiate su i moli debba essere considerato come fatto straordinario e solo ammissibile quando manchino attrezzature fisse e quando la larghezza e la lunghezza dei moli consentano effettivamente, in piena sicurezza, il movimento delle autocisterne senza particolare intralcio della attività portuale e, nel dettaglio, del molo interessato";

2. Le condizioni di sicurezza sono correlate in linea di principio con la disponibilità di attrezzature che la tecnologia offre e che possono fornire livelli di sicurezza sempre più accettabili.
3. Le operazioni di travaso di olii minerali sulle banchine dei porti sono di massima vietate e tale divieto è tassativo per le benzine per le miscele carburanti ed il petrolio.
4. Nel citato parere della Commissione Consultiva Centrale per le S.E.I. del 1970 veniva evidenziato che le operazioni di scarico sui moli comunque eseguite, presentano tutte la stessa pericolosità.
5. La puntualizzazione riportata nella nota del predetto Dicastero riferita all'articolo 1 del DM 31/07/34 non può considerarsi limitativa, altrimenti nell'articolazione della normativa non si sarebbe fatto alcun cenno alle operazioni su moli o in aree portuali in genere, tenuto conto del divieto espresso dall'art.15 di installare stabilimenti e depositi costieri di olii minerali e loro derivati su calate dei porti.

Tutto ciò premesso, il relatore ritiene che non possono essere consentite le operazioni così come nella richiesta indicato, là dove esistono impianti fissi di distribuzione realizzati in conformità delle norme di sicurezza vigenti.

Si ritiene però che possa essere consentito l'impiego di contenitori - distributori mobili conformi al DM 19/03/90 ed installati su banchine che potranno essere riforniti a loro volta direttamente da autobotti.

Per la collocazione di dette apparecchiature, si dovrà acquisire il parere della Commissione Locale ex art.48 del Reg. C.N.

Qualora infine, non risulti possibile adottare le soluzioni sopra indicate, l'Autorità marittima, su conforme parere della Commissione Locale ex art.48 del REG. C.N., potrà autorizzare, limitatamente al gasolio, il rifornimento da autobotti, a condizione che durante le operazioni di travaso sia assicurato sul posto un apposito servizio di vigilanza antincendio da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di strutture autorizzate ai sensi dell'art.20 della legge 850 del 1973.

La Commissione, all'unanimità dei presenti, condivide il parere del Relatore.

IL SEGRETARIO  
F.to TARULLO

IL PRESIDENTE  
F.to MOSTI

P.E.C.  
IL SEGRETARIO